

## **BOZZA DI CONTRATTO**

**SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE**

**COMUNE DI SAREZZO**  
*Provincia di Brescia*

**CONTRATTO D'APPALTO**

**SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO  
DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL  
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE  
DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON  
POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE**

CIG \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

L'anno duemilaventuno, il giorno \_ del mese di \_ (\_\_\_ . \_\_\_ .2022) nella Casa comunale di Sarezzo, innanzi a me, Segretario del Comune di Sarezzo, sono personalmente comparsi i Signori:

- a) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in SAREZZO piazza C. Battisti n. 4, CF: \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Sarezzo, CF 00852210178 P. IVA: 00582490983, nel cui interesse dichiara di agire, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, in forza del Decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ente appaltante";
- b) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
CF/P. IVA: \_\_\_\_\_, i cui poteri di rappresentanza risultano  
dallo Statuto Societario (oppure dalla Procura Speciale redatta da  
\_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, in data  
\_\_\_\_\_ repertorio \_\_\_\_\_ raccolta  
\_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate di  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_), seguito nel  
presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, con questo atto convengono e stipulano quanto segue:

**Premesso che:**

- a) con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Sarezzo ha aggiudicato l'appalto per il SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE a \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, CF./P. IVA: \_\_\_\_\_ (in prosieguo anche "Appaltatore");
- b) (eventuale) *l'Appaltatore in sede di offerta ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento (art.89 del D. Lgs. n. 50/2016) per i requisiti \_\_\_\_\_, stipulando un contratto di avvalimento con la Società Ausiliaria \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_;*
- c) (eventuale) la Società \_\_\_\_\_ è la mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) fra \_\_\_\_\_ giusto mandato collettivo speciale redatto da \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, repertorio \_\_\_\_\_, raccolta \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ registrata all'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

- d) in ordine al termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), la proposta di aggiudicazione è stata comunicata via PEC ai concorrenti connota prot. \_\_del\_\_\_\_;
- e) (eventuale) con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Sarezzo ha ordinato l'esecuzione dell'appalto nelle more della sottoscrizione del contratto;
- f) il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore è stato oggetto di verifica *(eventualmente: a campione)*;
- g) è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del Dlgs n. 159/2011 *(oppure sono trascorsi più di trenta giorni dalla consultazione da parte del Prefetto della "banca dati nazionale unica" - art. 92, commi 2 e 3 del Dlgs n. 159/2011)*;

**tutto ciò premesso**

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Oggetto**

1. L'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta, il SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI del Comune di Sarezzo per il periodo 1.1.2023- 31.12.2027 (prorogabile per successivi 3 anni).
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto e relativi allegati, approvato con delibera di giunta n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
3. Detto capitolato, in copia certificata conforme all'originale da \_\_\_\_\_,

in data \_\_\_\_\_ è allegato al presente contratto sotto la lettera “\_\_\_\_\_” per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica presentata dallo stesso in sede di gara.
5. Detto documento è allegato al presente Atto sotto la lettera “\_\_\_\_\_” per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. E' parimenti allegata al presente contratto, sotto la lettera “\_\_\_\_\_” per costituirne parte integrante e sostanziale, l'offerta economica.
7. (eventuale) Le Parti dichiarano di avere sottoscritto in data odierna per la loro integrale accettazione i seguenti documenti \_\_\_\_\_, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti del Comune.

## **Articolo 2 - Corrispettivo dell'appalto**

1. L'Appaltatore ha offerto il ribasso unico sull'importo a base di gara pari a:  
per l'anno 2023 euro \_\_\_\_\_ (IVA esclusa)  
per l'anno 2024 euro \_\_\_\_\_ (IVA esclusa)  
per l'anno 2025 euro \_\_\_\_\_ (IVA esclusa)  
per l'anno 2026 euro \_\_\_\_\_ (IVA esclusa)  
per l'anno 2027 euro \_\_\_\_\_ (IVA esclusa)
1. L'Ente Appaltante pagherà all'Appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo, oltre l'I.V.A. nella misura di legge, secondo le modalità di pagamento previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. L'Ente Appaltante informa l'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate al servizio.

3. Sono fatte salve le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dall'articolo 106 del d.lgs n. 50 del 2016
4. L'Ente Appaltante si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell' "Operatore economico" al quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita al protocollo della Comune al n. \_\_\_\_\_ di registro del \_\_\_\_\_. L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Ente Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Nel caso l'Ente Appaltante liquidi sulle coordinate indicate dall'operatore economico è esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
6. L'Appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere del Comune al momento del pagamento stesso.
7. L'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sul bilancio.
8. L'Ente Appaltante informa l'Appaltatore che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

### **Articolo 3 - Durata del contratto**

1. Le Parti danno atto che la durata del contratto è di anni 5 (con opzione di proroga per altri 3 anni). Essa decorre dal 1° gennaio 2023 ed avrà termine il 31 dicembre 2027.
2. (eventuale) Le Parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il \_\_\_\_\_ come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'Appaltatore e dall'Ente Appaltante e protocollato al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la continuazione del contratto oltre la scadenza. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto.

4. È in ogni caso consentito al Comune, entro 6 mesi dalla scadenza, il rinnovo triennale del contratto, ove ritenuto insindacabilmente opportuno.

#### **Articolo 4 – Clausola di legalità**

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità Regione Lombardia con DGR n. 1751 del 17/06/2019 pubblicato sul BURL n. 26 di mercoledì 26 giugno 2019 - Serie Ordinaria.
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o a discrezionalità del Comune” sulla cauzione.
3. L'Ente Appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e di subcontratto l'impegno espresso al precedente punto 1.

#### **Articolo 5 - Cauzione definitiva**

2. L'Ente Appaltante prende atto che l'Aggiudicatario, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo dall'art.103

del d.lgs n.50 del 2016 , una cauzione definitiva di euro \_\_\_\_\_,  
commisurata al valore del presente contratto, a mezzo \_\_\_\_\_ a  
garanzia di contratto d'appalto pubblico di forniture e servizi n. \_\_\_\_\_, valida  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, agenzia  
\_\_\_\_\_.

3. Detta polizza risulta acquisita al protocollo generale dell'Ente Appaltatore il \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ di registro di protocollo quale allegato n. \_\_\_\_\_ alla nota del \_\_\_\_\_.
4. (se applicabile) La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Aggiudicatario è in possesso della relativa certificazione di qualità, come da certificazione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, rilasciata dall'istituto \_\_\_\_\_, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente Appaltatore il \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ di registro di protocollo.
5. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 103, del decreto legislativo n.50 del 2016.
6. L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli dall'Ente Appaltante e abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte.
7. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

#### **Articolo 6 - Divieto di cessione del contratto**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 106, del decreto legislativo n.50 del 2016.

#### **Articolo 7 - Oneri di sicurezza**



1. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, al bando di gara è stato allegato (sub n. \_\_\_\_\_)il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO da cui risultano oneri di sicurezza per complessivi € 15.472,00 (*euro quindicimilaquattrocentosettantadue/00*) al netto dell'IVA.
2. Gli Oneri di Sicurezza Aziendali e il costo annuo della manodopera dichiarati dall'Appaltatore nell'offerta economica sono rispettivamente pari a € \_\_\_\_\_ e a € \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA.

#### **Articolo 8 - Revisione del prezzo**

1. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane inalterato, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi, a decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dal Capitolato speciale di appalto.

#### **Articolo 9 - Risoluzione del contratto**

1. L'Ente Appaltante si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 108 del d.lgs n.50 del 2016 qualora l'Appaltatore sia gravemente inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:
  - a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al cinque per cento (5%) del valore dell'intero contratto;
  - b) in ogni altro caso previsto dalla legge ed, in particolare, dal d.lgs n.50 del 2016.
3. E' facoltà dell'Ente Appaltante risolvere il contratto qualora l'Appaltatore conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente servizio senza l'autorizzazione dell'Ente Appaltante stesso.

4. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che l'Ente Appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Appaltatore ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
5. La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo "Operatore economico".
7. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, l'Ente Appaltante diffida per iscritto l'Appaltatore a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento.
8. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Ente Appaltante, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **Articolo 10 - Recesso dal contratto**

1. (eventuale) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'Ente Appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in assenza delle informazioni del prefetto ai fini della legge cosiddetta "antimafia", nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011.
2. L'Ente Appaltante può, inoltre, recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del d.lgs n.50 del 2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L' Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le norme vigenti.
2. In particolare l'Appaltatore si obbliga:
  - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato all'Ente Appaltante che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
  - c) a trasmettere all'Ente Appaltante i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
  - d) ad informare contestualmente l'Ente Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brescia qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, l'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.
4. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

#### **Articolo 12 - Cessione del credito**

1. Qualora l'Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all'Ente Appaltante l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50 del 2016 da parte del cessionario.
3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all'Ente Appaltante per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

### **Articolo 13 - Subappalto**

1. (se inderogabilmente dichiarato in sede di gara) Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di prestazioni non inficino l'efficacia del servizio, la stabilità dei referenti dell'impresa e la continuità delle prestazioni.
2. In caso di subappalto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Ente Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.
3. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per l'Ente Appaltante, che rimane affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e indirizzi e-mail prestabiliti.
4. L'Appaltatore è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente capitolato.

5. L'affidamento in subappalto non esonera l'Appaltatore da responsabilità verso l'Ente Appaltante.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'Ente Appaltante non autorizzi subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni per l'affidamento di specie e non risultate aggiudicatarie.

#### **Articolo 14 - Responsabilità**

1. L'Appaltatore obbliga a mantenere l'Ente Appaltante sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
2. In particolare, l'Ente Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso l'Ente Appaltante di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'Ente Appaltante dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **Articolo 15 - Forma delle comunicazioni e domicilio**

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Ente Appaltante, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'operatore economico.
2. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

#### **Articolo 16 - Risoluzione delle controversie e Foro competente**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno

sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di commercio di Brescia.

2. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore si danno reciproco atto che qualora non si pervenisse ad un accordo in sede di conciliazione le eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.
3. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore accettano come Foro competente il Foro di Brescia.

#### **Articolo 17 - Obblighi dell'Appaltatore verso i lavoratori**

1. Il signor \_\_\_\_\_ dichiara che l'Appaltatore applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore \_\_\_\_\_ e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

#### **Articolo 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. L'Ente Appaltante informa l'Appaltatore che il direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato in fase successiva e verrà tempestivamente comunicato.
2. L'Ente Appaltante si impegna a comunicare all' Appaltatore l'eventuale variazione del nominativo del suddetto direttore.

#### **Articolo 19 - Referente dell'Appaltatore**

1. L' Appaltatore dichiara che il signor \_\_\_\_\_ è responsabile della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la sua personale cura e direzione.
2. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

### **Articolo 20 - Spese contrattuali**

1. L' Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente Appaltante.
2. L' Appaltatore ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente del tesoriere comunale.

### **Articolo 21 - Valore del contratto e registrazione**

1. L'Ente Appaltante e l'Appaltatore dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro \_\_\_\_\_.
2. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 227 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte in contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, mentre la registrazione avverrà per via telematica per cui l'imposta di registro è in misura fissa (€\_\_\_\_\_,00) e l'imposta di bollo è pari a € \_\_\_\_\_,00.

### **Articolo 22 - Riservatezza e trattamento dei dati**

1. L'Ente Appaltante nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore deve in ogni caso comunicare all'Ente Appaltante i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
4. Il signor \_\_\_\_\_ dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e

pubblicata nella pagina iniziale del sito web del Comune di Sarezzo – [www.comune.sarezzo.bs.it](http://www.comune.sarezzo.bs.it) - alla voce “Privacy”.

5. Il \_\_\_\_\_ informa il signor \_\_\_\_\_ che “titolare” del trattamento è l’Ente Appaltante stesso e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è \_\_\_\_\_; per ciò che riguarda l’esecuzione del servizio è \_\_\_\_\_ e, per quanto attiene ai pagamenti, è \_\_\_\_\_
6. Detti Funzionari sono indicati nell’elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al citato documento “Informativa per l’utenza esterna”.

*E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016) e l’ho pubblicato mediante lettura fattane alle Parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 (inserito dal D.Lgs 110/2010).*

*Il sottoscritto Segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle Parti in file formato “portable document format” (.PDF), chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.*

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore

Il Responsabile dell’Area Territorio

Il Segretario Comunale